



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. III, 29/04/2026, n. 992: Documenti di gara. Specifiche tecniche.

Distinzione tra requisiti tecnici minimi strutturali e funzionali. Il principio di equivalenza si applica solo a questi ultimi.

La controversia definita con la sentenza in esame è scaturita dall'impugnazione, da parte del secondo classificato, dell'aggiudicazione di un appalto di forniture, ritenuta viziata per l'inammissibilità dell'offerta dell'affidatario asseritamente non conforme ai requisiti minimi stabiliti dalla *lex specialis*.

Il TAR Veneto ricorda preliminarmente la distinzione - ormai acquisita nella giurisprudenza amministrativa- tra requisiti tecnici minimi di natura strutturale e requisiti tecnici minimi di natura funzionale, per poi sottolineare che la qualificazione dei requisiti tecnici minimi in termini strutturali o funzionali dipende non dalla natura dei requisiti in sé considerata, bensì dalla presenza nella *lex specialis* dell'esplicitazione delle finalità che la prescrizione tecnica è destinata a soddisfare (*ex multis*, Cons. St., Sez. III, sent. n. 4155/2024).

Rammenta altresì il TAR Veneto che il principio di equivalenza, il quale è finalizzato ad evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo tra gli operatori economici e consente di ammettere offerte aventi un contenuto sostanzialmente e funzionalmente corrispondente a quello richiesto sebbene non perfettamente coincidente sotto il profilo tecnico-formale (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 65/2022), si applica soltanto ai requisiti tecnici minimi di natura funzionale.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

Nella fattispecie concreta, il capitolato tecnico stabiliva, riguardo al materiale sanitario da fornire, il requisito del «*caricamento/campionamento da provetta chiusa*» e tale requisito andava letto in coordinamento con l'ulteriore previsione del medesimo capitolato che individuava, quale obiettivo della fornitura, la «*garanzia della sicurezza operativa nei riguardi dell'analista e dell'ambiente di lavoro*».

Dunque, ad avviso del TAR Veneto, che per questa ragione ha respinto il ricorso, la *lex specialis* non aveva inteso imporre una specifica soluzione tecnologica, bensì garantire il perseguimento di una determinata finalità – per l'appunto, la sicurezza dell'operatore nella gestione dei campioni biologici - da realizzarsi attraverso il sistema nel suo complesso, e non con riferimento al singolo strumento che lo compone; di conseguenza, il requisito in questione ben poteva essere qualificato in termini funzionali, consentendo la legittima applicazione del principio di equivalenza.

[Consulta la sentenza](#)